

Tassazione delle imprese straniere in Cina

di Angelo Vozza^(*)

Tutte le imprese guardano la Cina come un nuovo mercato per distribuire prodotti pregiati, per *high-tech* o *design*, oppure per localizzare gli apparati produttivi, usufruendo dei bassi costi della mano d'opera e delle materie prime.

Pochi sanno, invece, che la Cina è un paradiso fiscale per le imprese, ma non per il fisco italiano. Infatti, anche se l'ordinamento cinese prevede eccezionali agevolazioni fiscali per le società costituite in Cina con capitale straniero, la Cina non è inserita in alcuna *black list* italiana. Il Governo cinese, per rispettare gli impegni assunti con il WTO, ha in programma di eliminare gradualmente gli incentivi a favore degli investimenti stranieri, ma le imprese sono ancora in tempo per cogliere questa opportunità.

1. Premessa

“Se io chiedessi a tutti i miei cinesi di battere un piede a terra nello stesso momento, dall'altra parte del mondo passerebbero un gran brutto momento”. Così negli anni Cinquanta la Cina di Mao si presentava al resto del mondo.

Allora, la popolazione cinese aveva già superato i 600 milioni di abitanti (oggi più che raddoppiati), ed il mondo occidentale, preoccupato di doversi confrontare con la cultura (e con la visione politica) di queste enormi masse, accolse con sollievo la politica di isolamento perseguita per decenni dal governo cinese.

Dalla fine degli anni Settanta, sotto la guida di Deng Xiaoping, si è avuta una svolta con la creazione della “economia socialista di mercato” e con la riapertura delle relazioni internazionali.

Questo cambiamento ha determinato una eccezionale crescita economica⁽¹⁾, consolidatasi negli anni Novanta durante il governo di Jiang Zemin⁽²⁾. L'apertura all'economia di mercato si è, poi, definitivamente consacrata, nel dicembre del 2001, con l'ingresso della Cina nel WTO (World Trade Organization) e con l'ascesa al potere della c.d. “quarta generazione”, guidata dal riformatore Hu Jintao.

In base agli impegni assunti con l'adesione al WTO, sono stati rimossi gli ostacoli all'accesso di società straniere nel mercato cinese⁽³⁾, con la conseguenza che molte imprese straniere hanno scelto di localizzare in Cina gli apparati produttivi (usufruendo dei bassi costi di mano d'opera specializzata e delle materie prime) oppure di distribuire in Cina

prodotti occidentali pregiati per l'alto contenuto tecnologico o per il *design* (conquistando un nuovo mercato per i beni di lusso).

In estrema sintesi, questa rapida ascesa economica è la ragione del recente interesse dei media per la Cina⁽⁴⁾, ma, soprattutto, spiega perché le imprese di tutto il mondo siano intenzionate a cogliere le opportunità di questo immenso mercato.

^(*) Avvocato in Milano - Studio legale tributario Tesauero e Associati

Note:

⁽¹⁾ Il rapido sviluppo dell'economia cinese, in seguito alle riforme denghiste, è dimostrato dalla crescita del PIL, aumentato in media del 9,5% dal 1980 al 1994.

⁽²⁾ Lo sviluppo dell'economia cinese nell'ultimo decennio è stato talmente impetuoso da costringere il governo ad introdurre misure depressive (riduzione degli investimenti pubblici, controlli più severi sui prestiti bancari). Il tasso di crescita viene mantenuto sotto il 10% per evitare un surriscaldamento dell'economia ed il rischio di spinte inflazionistiche, altrimenti si ipotizza che potrebbe superare abbondantemente tale soglia. Cfr.: *La Banca della Cina avverte: sempre meno denaro per i prestiti*, in *Il Sole-24 Ore*, 16 giugno 2006, p. 5.

⁽³⁾ Dall'11 dicembre 2004, le società ad intero capitale straniero (WFOE - Wholly Foreign Owned Enterprise) possono intraprendere qualsiasi attività commerciale (all'ingrosso, al dettaglio, in franchising): distribuire in Cina prodotti importati, acquistare prodotti cinesi per esportarli. Per un esame della normativa societaria cinese e delle recenti riforme sull'import-export, cfr.: CRESPI REGHIZZI, *Moti e tendenze del diritto commerciale cinese*, in *Est-Ovest*, 2005, pp. 97 - 111; CONSERVA-D'AGNOLO, *Affari e commercio con la Cina*, in *Commercio Internazionale*, Ipsa, inserto al n. 2/2005; D'AGNOLO, *La nuova distribuzione in Cina*, *ivi*, n. 17/2004, p. 20; D'AGNOLO-DAL COLLE, *Cina - Guida al commercio estero e agli investimenti*, Giuffrè, 2001.

⁽⁴⁾ Com'è dimostrato dal proliferare di pubblicazioni sul “fenomeno cinese”. Cfr., *ex multis*, RAMPINI, *L'impero di Cindia*, Mondadori, 2006; ID., *Il secolo cinese*, Mondadori, 2005; AA.VV., *La Cina che arriva - Il sistema del dragone*, Avagliano Editore, 2005; SHENKAR, *Il secolo della Cina*, Ed. Il Sole 24ore, 2005.

2. Le diverse tipologie della presenza imprenditoriale in Cina: l'importanza della variabile fiscale nella scelta dell'investimento

Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio Cina⁽⁵⁾, per l'82% degli imprenditori italiani è il mercato cinese il fattore chiave per decidere di fare investimenti in Cina; mentre per il 53% degli imprenditori, ad attrarre gli investimenti è il basso costo del lavoro.

Soltanto il 18% degli imprenditori ha risposto al sondaggio affermando che un aspetto importante, nella scelta di investire in Cina, possono essere gli incentivi fiscali.

Questa indagine dimostra che, fra gli operatori economici italiani, c'è una scarsa conoscenza del regime fiscale - particolarmente favorevole - previsto per le imprese straniere che investono in Cina.

Per incentivare la delocalizzazione produttiva sul proprio territorio da parte delle imprese straniere, infatti, il governo cinese ha introdotto dall'inizio degli anni Novanta una serie di agevolazioni.

Si tratta della c.d. "politica differenziale" per gli investitori stranieri.

Prima di occuparci di tale regime fiscale agevolato, passiamo rapidamente in rassegna gli aspetti più importanti, per gli investitori stranieri, del sistema fiscale cinese.

L'Amministrazione fiscale cinese ha al vertice il Ministero delle Finanze e la S.A.T. (State Administration of Taxation), che elabora le direttive destinate a tutti gli uffici locali delle imposte.

La normativa cinese in materia di fiscalità internazionale è contenuta:

- nella *Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law* del 9 aprile 1991;
- e nel relativo regolamento di attuazione, il *Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law Implementing Regulations* del 30 giugno 1991.

Le disposizioni contenute in questi testi normativi si applicano:

- a) alle società cinesi a partecipazione straniera (c.d. FIEs - *Foreign Investment Enterprises*);
- b) alle società straniere per il reddito derivante "dalla produzione, da operazioni commerciali e da altre fonti situate nel territorio cinese".

In particolare, i redditi delle società straniere tassabili in Cina sono:

- 1) quelli legati ad un ufficio di rappresentanza (representative office);
- 2) quelli derivanti da attività svolte da una stabile organizzazione (branch);

3) gli interessi e le royalties.

Per le società italiane operanti sul mercato cinese, inoltre, occorre fare riferimento alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta a Pechino nel 1986 e ratificata dall'Italia con la legge 31 ottobre 1989, n. 376.

Esaminiamo la tassazione prevista per ciascuna delle diverse forme che può assumere l'investimento in Cina (società straniera operante in Cina mediante ufficio di rappresentanza o stabile organizzazione, oppure società costituita in Cina con capitale straniero).

L'ufficio di rappresentanza è il primo passo in un progetto di penetrazione del mercato cinese da parte di imprese straniere. La sua attività si esaurisce nel *marketing* e nelle attività "ausiliare e preparatorie" rispetto a quelle della casa madre.

Il sistema di tassazione degli uffici di rappresentanza è un ottimo esempio del pragmatismo al quale è improntata la politica fiscale cinese.

Da un lato, infatti, le autorità cinesi escludono che l'ufficio possa svolgere "profit-making activities", dall'altro, prevedono l'obbligo della registrazione presso lo *State Tax Bureau* ed il *Local Tax Bureau*.

In generale, infatti, gli uffici di rappresentanza dovrebbero essere soltanto "centro di costi" di società straniere e, dunque, non ci dovrebbe essere alcuna tassazione di redditi.

Nella prassi, però, sono diventati anche "centro generatore di profitti" per la casa madre, con l'esercizio di attività commerciali a volte "autorizzate" e a volte soltanto "tollerate" dall'Amministrazione cinese.

Poiché si tratta di enti che - per definizione - non possono svolgere "attività commerciali dirette" (*direct profit making operations*), tali uffici non possono fatturare e, dunque, il problema è come determinarne il reddito tassabile in Cina.

A tal fine, si utilizzano tre sistemi alternativi:

- *Actual income* (reddito effettivo): l'ufficio di rappresentanza è tassato in base al reddito effettivo. Questo sistema si applica agli uffici di rappresentanza autorizzati a svolgere attività commerciali dirette ed, in particolare, a quelli che prestano servizi legali, contabili, fiscali, di *auditing*, nonché agli uffici di rappresentanza di banche ed assicurazioni.

Nota:

⁽⁵⁾ Pubblicata sul Sole 24Ore del 21 settembre 2005.

- *Grossing up of expenditures*: viene tassato un reddito presunto, calcolato sulla base dei costi sostenuti dall'ufficio. Si applica agli uffici di rappresentanza di società di *trading*, società che erogano servizi nel settore turistico (prenotazione di hotel, emissione di biglietti, ecc.), società di trasporto.
- *Profit basis*: anche in questo caso, viene tassato un reddito presunto, costituito dalle commissioni che l'ufficio di rappresentanza potrebbe ottenere sui contratti conclusi dalla casa madre in Cina. Ad esempio, nell'area di Pechino si presumono, in generale, commissioni del 3% sul valore dei contratti.

La tassazione, in ciascuno dei tre sistemi, avviene nella stessa misura delle società cinesi a partecipazione straniera (ossia imposta sul reddito con aliquota del 33% e imposta sugli affari - c.d. *business tax* - pari al 5% dei ricavi).

Per quanto riguarda la stabile organizzazione in Cina di società straniere, poiché essa svolge direttamente attività commerciale, il suo reddito è tassato secondo le regole delle società cinesi partecipate da stranieri.

Con riferimento alla stabile organizzazione, l'art. 7 della Convenzione Italia-Cina, in linea con l'art. 7 del Modello OCSE, dispone che:

comma 1°: “*Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione*”;

comma 2°: “*Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione*”;

comma 3°: “*Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove*”.

Occupiamoci, infine, delle società costituite in Cina con capitale interamente o parzialmente posseduto da soggetti stranieri (c.d. *Foreign Invested Enterprises - FIEs*). In generale, il reddito delle FIEs è soggetto ad una tassazione del 33%, di cui il 30% spetta al governo centrale ed il 3% alle autorità locali.

La tassazione colpisce il reddito ovunque prodotto, nel territorio cinese o all'estero (c.d. *worldwide taxation principle*) e le imposte eventualmente pagate all'estero possono essere detratte dalle imposte da pagare in Cina con il meccanismo del credito d'imposta (c.d. *foreign tax credit*).

Per determinare la base imponibile, le società sono distinte in tre categorie⁶⁾:

- 1) società di produzione (*manufacturing*);
- 2) società di commercio (*commerce*);
- 3) società di servizi (*service trades*).

Senza entrare nel dettaglio dei diversi metodi seguiti per calcolare la base imponibile, è importante rilevare che è sempre possibile dedurre le perdite realizzate nei precedenti cinque periodi d'imposta.

Le imposte sui redditi societari sono calcolate con riferimento a periodi d'imposta di durata annuale e sono pagate con acconti trimestrali.

3. La c.d. “politica differenziale” per gli investimenti stranieri

Anche se - dietro le pressioni del WTO - da diversi anni si discute della necessità di eliminare la “politica differenziale”, che discrimina fra società con capitale straniero e società locali, è un fatto che la piena aliquota (33%) prevista per le FIEs non trovi frequente applicazione.

La legislazione cinese, infatti, prevede numerosissime ipotesi in cui le FIEs possono godere di agevolazioni fiscali, talune valide su tutto il territorio nazionale e altre soltanto in determinate aree geografiche.

Tra le prime, ci limitiamo ad elencare quelle più importanti:

1) la c.d. «formula 2+3», prevista per tutte le FIEs produttive⁷⁾ con una durata prevista di almeno

Note:

⁶⁾ Cfr. art. 10 del Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law Implementing Regulation.

⁷⁾ In base all'art. 72 del Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law Implementing Regulations, le FIEs produttive sono quelle che svolgono attività di costruzione, comunicazione, trasporto e operanti nei seguenti settori: macchine industriali, elettronica, energia, metallurgia, chimica, tessile, packaging, apparecchiature mediche, farmaci, agricoltura.

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

10 anni, consiste nell'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi 2 anni e in una riduzione dell'imposta al 50% per i successivi 3 anni. Il biennio di esenzione decorre dal primo anno in cui la FIE realizza un utile;

2) le FIEs che ottengono lo *status* di *export-oriented*⁽⁸⁾ e quelle operanti nel settore *high-tech*⁽⁹⁾ hanno diritto ad una riduzione del 50% dell'imposta sui redditi anche dopo il quinquennio della formula 2+3, per un periodo variabile in relazione all'attività svolta (altri tre anni per le imprese *high-tech*);

3) tutte le FIEs produttive possono dedurre dal reddito il 40% delle spese per l'acquisto di beni strumentali (macchinari) prodotti in Cina;

4) una tassazione agevolata è, poi, prevista per favorire il reinvestimento degli utili societari: i soci stranieri di una FIE, che reinvestono i profitti nella medesima FIE (aumentandone il capitale sociale), hanno diritto ad un rimborso pari al 40% dell'imposta pagata dalla FIE sull'utile reinvestito. Il rimborso ammonta al 100% se i profitti sono investiti in una nuova FIE oppure in imprese *export oriented* o del settore *high-tech*.

Per quanto riguarda, poi, le agevolazioni previste per gli investimenti in particolari zone della Cina, possiamo ricordare:

A) le aree in cui l'imposta sulle società è ridotta al 50% (ossia con aliquota del 15%):

- le FIEs operanti nelle sei zone economiche speciali (*Special Economic Zones - SEZ*): si tratta delle città di Shenzhen, Zhuhai, Shantou situate nel sud della provincia del Guangdong; la città costiera di Xiamen (di fronte a Taiwan); l'isola di Hainan, a sud della Cina; e la zona di Pudong, di fronte al Bund (il lungofiume di Shanghai);

- le FIEs produttive con sede nelle oltre 40 zone di sviluppo economico e tecnologico (*Economic and Technological Development Zones - ETDZ*);

- le FIEs tecnologicamente avanzate con sede nelle oltre 50 zone di sviluppo per l'alta tecnologia (*High Tech Industrial Development Zones - HTDZ*);

- le FIEs con sede nelle 15 *Free Trade Zones (FTZ)*, di cui la più importante è quella di Shanghai Waigaoqiao, che, in pochi anni, è diventata una delle più importanti aree di sdoganamento del mondo.

B) le aree in cui l'imposta sulle società è applicata con aliquota del 24%, come le zone localizzate lungo la fascia costiera orientale (*Coastal Open Economic Zones - COEZ*).

Queste agevolazioni si sommano a quelle previste per tutto il territorio nazionale.

Così, ad esempio, una FIE con sede a Pudong, ex-

port-oriented oppure operante nel settore *high-tech*, è esente da tassazione per due anni (a decorrere dal primo anno in cui realizza profitti) ed è, poi, tassata con aliquota del 7,5% per i successivi sei anni, e con aliquota del 15% dal settimo anno.

Analoghe agevolazioni (in alcuni casi addirittura più convenienti) sono state introdotte negli ultimi anni con il c.d. "*Go West Programme*", ossia con la scelta del Governo cinese di accelerare lo sviluppo della Cina centro-occidentale, esclusa dalla crescita economica degli anni '90.

Le agevolazioni - come abbiamo visto - sono così generose per gli investitori stranieri da risultare simili a quelle previste nei paradisi fiscali.

Ad esempio, per restare in quella parte del pianeta, anche la Corea del Sud ha previsto delle importanti agevolazioni per attrarre investimenti. In particolare, la Corea, con la *Tax Incentives Limitation Law* del 1998, ha previsto che le società con capitale straniero siano esenti dall'imposta sulle società per cinque anni e che, per il biennio successivo siano tassate con aliquota ridotta al 50% (ossia tassazione al 12,5%).

Per tale motivo, la Corea del Sud è inserita nella *black list* italiana dei Paesi con regimi fiscali privilegiati e, dunque, le spese sostenute nell'ambito di rapporti commerciali con società domiciliate in Corea, che usufruiscono delle predette agevolazioni, non sono deducibili nella determinazione del reddito delle società residenti in Italia.

La Cina, invece, non è inserita in alcuna *black list* italiana e, dunque, le società italiane che operano sul mercato cinese non corrono il rischio di vedersi disconoscere i costi, né di subire l'applicazione della normativa CFC (ossia la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalla società controllata o collegata).

Se tale circostanza viene considerata congiuntamente al fatto che in Cina non esistono norme per contrastare manovre elusive attuate mediante paradisi fiscali, è facile intuire le opportunità di *tax planning* internazionale connesse agli investimenti sul territorio cinese.

Nella pianificazione fiscale occorre, inoltre, tener presente che la convenzione Italia-Cina prevede il c.d. *matching credit*. Pertanto, se l'imposta cinese -

Note:

⁽⁸⁾ Le esportazioni devono costituire almeno il 70% della produzione annuale.

⁽⁹⁾ Si tratta di società che hanno ottenenuto dalle autorità cinesi il riconoscimento dello *status* di impresa *technologically advanced*.

in applicazione delle numerose agevolazioni - non si applica o si applica in misura ridotta, il Fisco italiano riconosce ugualmente (seppure fino ad un determinato ammontare) all'impresa italiana un credito per le imposte che si sarebbero dovute pagare in Cina⁽¹⁰⁾.

Fin qui, abbiamo sinteticamente esaminato il quadro attuale della tassazione in Cina delle imprese straniere.

Come abbiamo visto, però, da alcuni anni si discute della necessità di eliminare la "politica differenziale" a favore delle società con capitale straniero.

Un imprenditore interessato ad usufruire delle agevolazioni, dunque, potrebbe avere il timore di affrontare importanti investimenti con il rischio di non beneficiarne.

In effetti, nel 2001, con l'ingresso della Cina nel WTO, il Governo di Pechino promise di riformare la tassazione delle società, al fine di unificare la tassazione di società locali e società con capitale straniero, con un'aliquota d'imposta unica compresa fra il 24% e il 28%.

La riforma era in programma per quest'anno, ma, nel mese di marzo, durante il 10° Congresso Nazionale del Popolo, il portavoce del Partito Comunista, Jiang Enzhu, ha annunciato che la riforma sarà posticipata al 2007 o 2008⁽¹¹⁾.

D'altronde, si prevede che la riforma non porterà radicali cambiamenti, in quanto la lobby delle grandi multinazionali presenti in Cina (General Electric, Siemens, ecc.) ha chiesto alle autorità cinesi di concedere un periodo di transizione di 5-10 anni, prima di estendere alle FIEs il regime fiscale delle società locali.

Infine, oltre al regime fiscale dell'attività imprenditoriale svolta in Cina, un aspetto molto importante nella scelta dell'investimento è anche la tassazione al momento del reimpatrio dei profitti.

In proposito, la via della seta è senz'altro conveniente, perché i dividendi pagati da una FIE ad un socio residente in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

L'art. 10 della Convenzione Italia-Cina dispone, infatti, che: "I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato".

La convenienza fiscale dell'investimento in Cina è, dunque, evidente per:

- la ridotta tassazione degli utili societari da parte del Fisco cinese;

- l'assenza di ritenuta alla fonte cinese sui dividendi distribuiti alla controllante italiana.

L'unica tassazione sarà quella italiana sui dividendi, che, in seguito alla riforma del 2004, sono soggetti all'IRES nella misura dell'1,65% (ossia il 33% sul 5% del dividendo percepito).

Note:

⁽¹⁰⁾ In base all'art. 23 della Convenzione: "Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 del presente accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo" (par. 2); "Ai fini dei parr. 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore: a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli artt. 10 e 11; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12" (par. 4).

⁽¹¹⁾ Cfr. *Asia Times Online*, 28 marzo 2006. In un comunicato del 5 giugno 2006, la fonte ufficiale *China Securities Journal*, citando Sun Rui-biao (direttore del dipartimento fiscale del Ministero delle finanze), ha reso noto che il processo di unificazione dell'aliquota per la tassazione delle società locali con quella delle FIEs comincerà dall'inizio del 2008.